



RACCOMANDAZIONI EMESSE NEL SETTORE FERROVIARIO NEL 2026.

Incidenti e inconvenienti ferroviari riferiti a perdita o sversamento di merci pericolose (2021-2024).

Raccomandazione n. 01

Si raccomanda al Dipartimento per i trasporti e la navigazione e al Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una revisione dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 35, allo scopo di introdurre un principio di coordinamento tra la richiesta, contenuta in tale articolo, di trasmissione della relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi della sezione 1.8.5 del RID e l'onere scaturente dalla applicazione dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs 14 maggio 2019 n. 50, rivolto ai medesimi soggetti.

Con il primo disposto normativo si richiede che la relazione debba essere inviata agli uffici competenti, con il secondo, invece, si richiede di segnalare all'Organismo investigativo gli incidenti e inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario fornendo tutte le informazioni immediatamente disponibili, opportunamente integrate dei dati mancanti non appena acquisiti.

Raccomandazione n. 02

Si raccomanda al Dipartimento per i trasporti e la navigazione e al Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di farsi promotori, presso il RID/ADR/ADN Joint Meeting, di una proposta di armonizzazione tra i contenuti della sezione 1.8.5 del RID, inerente ai criteri di notifica di una relazione di incidente, e l'appendice del D. lgs 14 maggio 2019 n. 50, relativo alle definizioni comuni per gli indicatori di incidente.

Raccomandazione n. 03

Si raccomanda al Dipartimento per i trasporti e la navigazione e al Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di farsi portatori, presso il RID/ADR/ADN Joint Meeting, di una proposta di modifica alle sezioni 1.4.3.4 (gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile) e 1.4.3.5 (gestore di un carro-cisterna) del RID al fine di introdurre l'onere per i gestori di container cisterna ed i gestori di carri-cisterna di rendere disponibili istruzioni:

1. sul tipo di equipaggiamento montato sulla cisterna;
2. sulla modalità di apertura e chiusura di tali dispositivi.

Raccomandazione n. 04

Si raccomanda alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di attivarsi, in ambito RID, presso la Commissione Europea e l'ERA al fine di assicurare che i soggetti su cui incombono gli obblighi previsti dal capitolo 1.4 del RID implementino un sistema di tracciamento informatico connesso a tutte le fasi del trasporto in conformità alle disposizioni di cui alla STI (Specifiche Tecniche di Interoperabilità) Telematics Applications, verificando inoltre che, nell'esercizio delle proprie attività di competenza le imprese ferroviarie abbiano incluso tra gli elementi di analisi e monitoraggio del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, anche gli episodi minori di sversamento di merci pericolose per i quali non sia richiesta l'emissione di un rapporto di notifica e che di questi sia tenuta opportuna registrazione.



***Svio del treno merci n. 57034 di GTS RAIL, presso Firenze Castello, avvenuto in data 20/04/2023.
(identificativo ERAIL: IT-10406)***

Raccomandazione n. IT-10406-01

Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di adoperarsi affinché il gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana, consenta la partecipazione, delle Imprese Ferroviarie coinvolte, concordandone opportunamente le modalità e procedure d’interfaccia, alle attività di rilievo dello stato dell’infrastruttura successive ad eventi incidentali. Parimenti si raccomanda di adoperarsi affinché le Imprese Ferroviarie consentano a loro volta la partecipazione dei Gestori ferroviari alle attività di rilievo sulle infrastrutture.

Raccomandazione n. IT-10406-02

Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di adoperarsi affinché il gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana verifichi l’efficacia delle procedure adottate in occasione delle attività di rilievo dello stato dell’infrastruttura successive ad eventi incidentali, utilizzando convogli in grado di effettuare, laddove possibile, misurazioni significative, che siano comparabili con l’esercizio, anche a binario carico.

Raccomandazione n. IT-10406-03

Si raccomanda all’Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) di adoperarsi, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, affinché vengano definite regole certe per ottenere dai Soggetti Responsabili della Manutenzione e/o dai detentori i “registri di manutenzione”, i protocolli e le schede di manutenzione in modo tale che il documento di riammissione in esercizio del materiale rotabile tracci in modo certo le attività manutentive svolte.

Raccomandazione n. IT-10406-04

Si raccomanda all’Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) di valutare, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, la possibilità di responsabilizzare i caricatori affinché adottino procedure che rendano tracciabili le modalità di verifica del carico all’atto della partenza dei convogli merci (ricorrendo ad esempio a supporti digitali).